

Legge regionale 26 novembre 2021 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 02/12/2021

**Modifiche alla legge regionale 30 settembre 1996, n 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), alla legge regionale 7/2008, alla legge regionale 45/1988 e alla legge regionale 24/2006.**

## **Art. 61**

*(Modifiche alla legge regionale 7/2008)*

1. All'articolo 6 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), sono apportate le seguenti modifiche:

**a)** il comma 4 è sostituito dal seguente:

**<<4.** La gestione delle aree della Rete Natura 2000, nel rispetto della relativa normativa, spetta:

**a)** agli Enti parco di cui all'articolo 19 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), per le aree ricomprese all'interno dei propri perimetri, secondo le previsioni stabilite con deliberazione della Giunta regionale;

**b)** all'Amministrazione regionale per le aree esterne ai perimetri dei parchi di cui alla lettera a).>>;

**b)** dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

**<<4 bis.** L'Amministrazione regionale, secondo le previsioni stabilite con deliberazione della Giunta regionale, può attribuire la gestione delle aree di cui al comma 4, lettera b):

**a)** all'organo gestore della riserva naturale richiedente, per le aree ricomprese all'interno del proprio perimetro;

**b)** all'Ente parco o all'organo gestore della riserva naturale richiedente per le aree esterne ai propri perimetri, previa intesa con i Comuni territorialmente interessati.>>.

**2.** Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 7/2008 dopo le parole <<ambienti naturali e fauna>> sono inserite le seguenti: <<e i soggetti di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), e comma 4 bis, lettere a) e b)>>.

**3.** Al comma 11 dell'articolo 10 della legge regionale 7/2008 dopo le parole <<dall'Amministrazione regionale>> sono inserite le seguenti: <<e dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), e comma 4 bis, lettere a) e b),>>.